

## **La Svizzera e la Finlandia firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione**

**Berna, 22.09.2009 - In data odierna la Svizzera e la Repubblica di Finlandia hanno firmato a Helsinki il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo di modifica contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.**

Dalla decisione del 13 marzo del 2009 del Consiglio federale, la Finlandia è l'ottavo Stato dopo Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna e Messico con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sinora la Svizzera ha negoziato con 15 Stati e territori una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa. Infatti, oltre a quelle già firmate, sono state parafate CDI con Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Qatar e Singapore. Il Consiglio federale ha dato il via libera anche per la firma della CDI con gli Stati Uniti e il Qatar e ha approvato l'estensione alle Isole Faer Oer della CDI con la Danimarca.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con la Finlandia hanno fornito l'occasione per introdurre nello Stato della fonte un'esenzione dall'imposta sui dividendi (il cosiddetto tasso zero) per partecipazioni a partire dal 10 per cento (finora 20 %). Questo permette a società residenti in Svizzera con considerevoli partecipazioni in società finlandesi di incassare dividendi senza l'onere fiscale finlandese.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche sono favorevoli alla sottoscrizione della riveduta Convenzione.

### **Dalla parafatura all'entrata in vigore**

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella Convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze